



## **DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA**

**BONIFICA BELLICA SUBACQUEA DA ORDIGNI BELLICI PER L'APPRODO PER  
MEZZI DI SERVIZIO PRESSO PORTO FOXL, SARROCH (CA) – CUP  
D54J04000010001 - CIG B4877B2985**

Decreto di avvio della procedura n. 435 del 26.11.2024

Importo complessivo dell'appalto: € 505.046,33

**RUP:** Ing. Alessandro Boggio



PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	7
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	8
2.2. CHIARIMENTI .....	9
2.3. COMUNICAZIONI .....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	10
3.1. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	11
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	12
3.3. REVISIONE PREZZI .....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice) .....	16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice) .....	16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice) .....	17
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	18
7. AVVALIMENTO (ART. 104 DEL CODICE) .....	19
8. SUBAPPALTO .....	20
9. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106) .....	20
10. SOPRALLUOGO .....	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	24
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	24
12.1. Regole per la presentazione dell'offerta .....	25
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	26
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	27
14.1. E-DGUE .....	27
14.2. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL eDGUE .....	27
14.3. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI .....	30
14.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 .....	31
14.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	32
14.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	32
15. OFFERTA ECONOMICA .....	34
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	35
16.1. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA .....	36



16.2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	35
16.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (ART. 110 DEL CODICE).....	36
17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
19. ALTRE INFORMAZIONI.....	38
19.1. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE).....	38
19.2. PAGAMENTI .....	39
19.3. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA.....	40
20. PENALI .....	40
21. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	41
22. ACCESSO AGLI ATTI .....	41
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41



## PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 435 del 26.11.2024, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito denominata “AdSP”) ha disposto di affidare il servizio di bonifica bellica subacquea da ordigni bellici per l’approdo per mezzi di servizio presso Porto Foxi, Sarroch (Ca). La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://albi.adspmaredisardegna.it>.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 108, comma 3, del D. lgs. 36/2023 (di seguito denominato “Codice”).

Si ravvisa l’urgenza di fissare un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quanto stabilito dall’art. 71, comma 2 del Codice, comunque non inferiore a quello previsto dal successivo comma 3, tenuto conto che la bonifica è propedeutica alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 38 del Codice ed alla predisposizione dei pertinenti studi ambientali – essendo Porto Foxi ricompreso nell’ambito di un sito di interesse nazionale (SIN) – nonché ai fini della prosecuzione del relativo iter progettuale.

La durata del procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è il porto di Foxi, Sarroch (Ca), codice NUTS: ITG27.

CPV: 71351924-2

Il soggetto aggiudicatore è: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP) – Molo Dogana, 09123, Cagliari - pec: [adsp@pec.adspmaredisardegna.it](mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it).

Il Bando di gara è stato trasmesso in data 29.11.2024 all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea e pubblicato in data 02.12.2024 sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: <http://www.adspmaredisardegna.it>

CUP: D54J04000010001

CIG: CIG B4877B2985

Il Responsabile unico di progetto è l’Ing. Alessandro Boggio ([boggio@adspmaredisardegna.it](mailto:boggio@adspmaredisardegna.it)).



## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Le procedure per la registrazione, per la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma telematica su cui si svolgerà la procedura, sono indicate nei manuali tecnici disponibili sul portale <https://albi.adspmaredisardegna.it/>. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

**Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il supporto tecnico raggiungibile dal link:**

<https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk>

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all'operatore registrato.

**Si evidenzia che ai fini della partecipazione non è necessario effettuare la “Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione”.**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice



dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ivi presenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la AdSP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente link:



<https://albi.adspmaredisardegna.it/>

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è necessario accedere alla Piattaforma al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al eDGUE;
- d) documento di gara unico europeo in formato elettronico (eDGUE);
- e) dichiarazione impegno raggruppamenti;
- f) dichiarazione per consorziate esecutrici;
- g) dichiarazione avvalimento per ausiliaria;
- h) offerta economica;
- i) Disciplinare tecnico;
- j) Allegato A - descrizione dell'intervento
- k) Allegato B - planimetria delle aree soggette a BSS
- l) Allegato C - planimetria riportante le aree di dragaggio
- m) Allegato D - planimetria delle quote batimetriche del sito interessato
- n) Allegato E - computo metrico estimativo
- o) Allegato F - elenco dei prezzi unitari

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della AdSP, nella sezione Albo Pretorio - Bandi e gare e "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it>.



## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la Piattaforma nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro 2 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del quesito, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

**Si precisa che verranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti richiesti all'interno dell'area riservata alla specifica procedura e non quelli inviati utilizzando la messaggistica generica.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta, mediante l'utilizzo del domicilio digitale (**pec**), che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione della Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione della bonifica sistematica subacquea (di seguito "BSS") da ordigni bellici, superficiale e profonda, dei fondali degli specchi acquei interessati dall'intervento 2 (descritto in allegato A al disciplinare tecnico) di realizzazione dell'approdo per mezzi di servizio presso Porto Foxi, Sarroch (Ca), come indicato in planimetria (allegato B). L'area comprende i moli foranei a protezione degli specchi acquei interni all'approdo, il corridoio esterno di avvicinamento ed ingresso/uscita, la banchina di riva di delimitazione degli spazi a terra con il retrostante piazzale operativo, come indicato nella medesima planimetria suindicata; dalla metà del molo di sopraflutto, in direzione ortogonale verso quello di sottoflutto, si diparte inoltre un braccio che separa in 2 porzioni il bacino acqueo, di cui quella più interna con fondale da approfondire sino a - 2,5 m s.l.m.m. e quella più esterna, compreso il corridoio di ingresso/uscita, a - 6,5 m (allegato C); i moli e la banchina sono costituiti da scogliere in massi naturali con testate a parete verticale, mentre sotto l'impronta dei moli ed in corrispondenza del piazzale è previsto un trattamento di consolidamento realizzato mediante colonne di ghiaia.

È altresì presente un pontile di servizio a giorno su pali, a forma di "L".

Come indicato in planimetria (allegato D al disciplinare tecnico) le attuali quote batimetriche dei fondali interessati variano da - 1,5 m a - 2 m circa per la darsena interna, da - 2,5 m a - 3,5 m per la darsena esterna e da -3,5 m a - 6,5 m per il corridoio esterno.

La BSS superficiale e profonda consiste nell'esecuzione delle attività come dettagliatamente previste nella *Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Subacquea GEN-BSS 001 1ª Serie Edizione 2020*, approvata dal Ministero della Difesa in data 19/05/2020 (di seguito "Direttiva").

L'esecuzione delle sopradette attività dovrà svolgersi secondo le disposizioni previste dall'allegato disciplinare tecnico e in conformità alle norme di settore vigenti e/o a quelle che eventualmente vigeranno nell'arco di tempo contrattuale.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le attività richieste con le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara, nella Direttiva, nel disciplinare tecnico e nei relativi allegati, adempiendo con la massima precisione e tempestività a disposizioni, indicazioni e ordini impartiti dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito "DEC") Ing. Monica Deidda.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo totale stimato dell'appalto è pari ad € **505.046,33**, esente IVA ex art. 9, punto 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii..



Trattandosi di lavori svolti in mare, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non si applica il relativo titolo IV e, pertanto, non essendo prevista la redazione del piano di cui al successivo art. 100, non sono stati stimati costi della sicurezza.

**I costi della manodopera, stimati in € 166.213,22, individuati come disposto all'art. 41 comma 13 del Codice, sono stati calcolati sulla base del CCNL di riferimento.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il vigente CCNL Metalmeccanico.

*NB: L'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.*

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, si precisa che l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto lo stesso deve obbligatoriamente essere svolto da un unico operatore economico stante la specificità dell'attività.

### **3.1. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.**

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle seguenti scadenze:

- trasmissione dell'istanza completa di tutti gli allegati per l'ottenimento del parere vincolante entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- invio, alla locale Capitaneria di porto, della richiesta di autorizzazione ad operare entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'ottenimento del suddetto parere;
- completamento delle attività di BSS superficiale e di BSS profonda entro 100 giorni naturali e consecutivi dall'ottenimento della suddetta autorizzazione, fermo restando che saranno detratte dal calcolo le giornate di inoperosità per documentate condizioni meteomarine sfavorevoli;
- trasmissione al Comando Logistico ed al DEC della comunicazione di fine attività e dell'Attestato di BSS (ed, eventualmente, degli Attestati parziali) entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle attività di BSS superficiale e profonda;
- trasmissione al DEC di copia di tutti gli eventuali formulari di conferimento a discarica, per le attività da computarsi a misura, entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuto conferimento;
- trasmissione al DEC della comunicazione di rimessa in pristino stato entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle attività sul posto.



Qualora vengano ritrovati ordigni bellici e/o masse ferromagnetiche durante l'esecuzione delle attività dovrà essere tempestivamente informato il DEC anche al fine di quantificare un eventuale differimento del termine contrattuale.

La AdSP si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate o urgenti ragioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.

### **3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Si applica l'art. 120 del Codice.

Ai sensi del comma 9 del succitato art.120, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la AdSP può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **3.3. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni o dell'attività di posa in opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire (art. 60 del Codice).

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la AdSP accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96 comma 6 del Codice).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;



- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla AdSP.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla AdSP.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la AdSP ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96 comma 7 del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### ***Altre cause di esclusione:***

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della AdSP e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



#### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla AdSP tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al D.M. 82/2015, **per la CLASSIFICA III o superiore della CATEGORIA BONIFICA SUBACQUEA** (fino a 40 metri).

#### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice)

- a) **Fatturato globale**, art. 100, comma 11 del Codice, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (esercizi 2021, 2022 e 2023), **almeno pari a € 505.046,33**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice)**

- a) **Contratti analoghi eseguiti nel triennio precedente a quello di indizione della procedura** (26.11.2024 - 26.11.2021) (art. 100, comma 11 del Codice), anche a favore di soggetti privati, di importo complessivo non inferiore a € **505.046,33**. Tale requisito è richiesto al fine di individuare un operatore economico che soddisfi le esigenze della AdSP mediante le proprie capacità tecniche e professionali.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **N.B.:**

*In merito ai requisiti 6.2. e 6.3 si precisa che la stazione appaltante ha l'obbligo, come precisato nel comunicato del Ministero della Difesa in merito al Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n.82. – di verificare il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente non essendo imputabile all'Amministrazione Difesa, secondo quanto riportato all'art. 4, del D.M 11 maggio 2015. l'erroneo affidamento ad operatori economici che non siano in possesso dei requisiti richiesti per un dato servizio.*

### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.



## **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

## **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

## **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



## 7. AVVALIMENTO (art. 104 del Codice)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.1 lettera a), 6.2 e 6.3.

Per ciò che concerne il requisito di partecipazione di cui al **punto 6.1 lettera b)** poiché ai sensi dell'art. 2, comma, 2 del DM 82/2015 l'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, l'avvalimento potrà essere disposto ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice. **Pertanto, in tal caso il servizio dovrà essere svolto direttamente dall'impresa ausiliaria e troveranno applicazione le disposizioni in maniera di subappalto.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della AdSP in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.**

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, che deve essere redatto e sottoscritto digitalmente dalle parti, nonché le **dichiarazioni dell'ausiliario**, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 104 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (art. 101, comma 1, lettera a) del Codice.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della AdSP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (art. 104, comma 6, del Codice).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la AdSP procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente (art. 104, comma 5, del Codice).

#### **8. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto **l'integrale** esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Resta inteso che il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.

Il concorrente indica dettagliatamente le prestazioni o parti di prestazione che intende subappaltare. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

È **vietato il subappalto a cascata** in ragione della particolare delicatezza dell'oggetto dell'appalto (bonifica bellica), della sua natura (attività subacquee) e della complessità delle prestazioni (consistenti nell'investigazione dei fondali marini alla ricerca di eventuali residui bellici).

Per le stesse ragioni, anche al fine di una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché allo scopo di prevenire il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, la quota subappaltabile complessiva è stabilita nella misura massima del 20% dell'importo totale del contratto da affidare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della AdSP dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **9. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106)**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, ossia pari a € 10.100,93.

**Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT04T0101504800000070138363 intestato alla AdSP;
- La fideiussione può essere rilasciata:
  - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato*  
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La succitata garanzia può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la AdSP (art. 117, comma 12, del Codice).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (AdSP);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della AdSP;
4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la AdSP per l'eventuale indebito arricchimento (art 106, comma 9, e art. 117, comma 12, del Codice)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di



certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli di cui all'allegato II.13 del Codice: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

**Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nel eDGUE il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE 2.0.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art 106, comma 7 del Codice); la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

## 10. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento non è previsto il sopralluogo, trattandosi di un servizio che prevede esclusivamente l'esecuzione di attività da svolgersi in mare.



## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19.12.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Nel caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.



## 12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel giorno e nell'ora stabiliti il RUP o il soggetto deputato all'espletamento della gara, darà avvio alle operazioni di gara che si terranno esclusivamente in modalità telematica.

L'**offerta** dovrà essere composta dai seguenti documenti:

**A – Documentazione amministrativa**

**C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La AdSP considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

**La documentazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma**, raggiungibile al seguente <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della AdSP entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.



In caso di inutile decorso del termine, la AdSP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la AdSP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La AdSP può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. Resta inteso che i chiarimenti resi non possano modificare il contenuto dell'offerta.

#### **14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- 1) eDGUE;
- 2) istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al eDGUE;
- 3) documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 14.4;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.5;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 6) eventuale procura;
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) contributo Anac di cui al punto 9;
- 9) informativa negoziale relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR"
- 10) eventuale documentazione integrativa.

##### **14.1. E-DGUE**

Il eDGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico dovrà essere presentato elettronicamente seguendo la procedura illustrata nel manuale di cui al seguente link: [DigitalPA \(acquistitelematici.it\)](http://acquistitelematici.it)

Dovrà essere compilato integralmente e sottoscritto da ciascun partecipante e imprese ausiliarie. Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

##### **14.2. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL eDGUE**

L'istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al eDGUE è redatta secondo il modello allegato alla presente procedura.



Il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Come previsto nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, l'istanza di partecipazione deve essere presentata in bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972 (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di **tutte le altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le eventuali **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di aver potuto adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. In tal caso si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice comunicandole tempestivamente alla AdSP.



Qualora la causa di esclusione si verificasse dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si impegna alla adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente alla AdSP (art 96. Comma 4 del Codice).

Se l'operatore economico omette di comunicare alla AdSP la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la AdSP ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Dichiarazione integrativa al eDGUE, redatta secondo il modello allegato alla presente procedura, il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;



- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento inserito nell’Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024-2026 – ([https://www.adspmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-decreto-n.-30-del-31.01.2024\\_piao\\_2024\\_2026.pdf](https://www.adspmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-decreto-n.-30-del-31.01.2024_piao_2024_2026.pdf)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto o non iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura di competenza;
- ai fini del rilascio dell’informativa liberatoria Antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ai sensi all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 102 lettera b) del Codice, a garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore indicando le modalità attraverso le quali, in caso di aggiudicazione, intende adempiere ai suddetti impegni.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla AdSP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice.

#### **14.3. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

#### **14.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**



## **DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14.**

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e presenta, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

*NB: la relazione deve essere aggiunta all'autorizzazione, quale requisito ulteriore richiesto per partecipare alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966; TAR Toscana sez. III, n. 286/2023; si v. anche quanto prescritto dall'art. 95 Codice della crisi d'impresa)*

### **14.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del E-DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

### **14.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, indicante la quota percentuale di partecipazione di ciascun operatore economico;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. le parti della fornitura e della lavorazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché la quota percentuale di partecipazione spettante a ciascun operatore economico (se di pertinenza);
  - c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice, redatta secondo il Modello "Offerta Economica", firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.3, dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo a base d'asta pari a € **505.046,33**;
- l'indicazione della stima dei costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del Codice).

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del Codice e successive modificazioni.

*NB: L'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla AdSP la dichiarazione con la quale si*



*impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla AdSP con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.*

Al fine dell'obbligatoria verifica di cui all'art. 110 del Codice, l'offerta economica dovrà contenere il dettaglio del costo della manodopera come da modello Allegato.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del Codice non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Si precisa che:

- il **ribasso** deve essere espresso fino alla **terza cifra decimale** e deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, la AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) **prevale il ribasso percentuale espresso in lettere**;
- nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento.

## **16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Il RUP o apposito ufficio o servizio a ciò deputato, **il giorno 19.12.2024 alle ore 10:30**, procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura dei plichi pervenuti nella piattaforma telematica dell'ente.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### **16.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, il responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato accede alla documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **16.2. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA**

Il RUP o apposito ufficio o servizio a ciò deputato procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica e a verificare la sua conformità a quanto richiesto al punto 15 del presente disciplinare.

Procederà quindi all'inserimento nella piattaforma del ribasso offerto da tutti i concorrenti.

#### **16.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 110 del Codice)**

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa richiedendo al concorrente la presentazione delle spiegazioni relative agli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Una volta esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la AdSP può decidere di non procedere



all'aggiudicazione. Il RUP procede, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla AdSP.

La AdSP procederà a verificare, in capo al concorrente aggiudicatario la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. La AdSP aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del succitato concorrente, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La AdSP si avvarrà della facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero per ragioni di pubblico interesse e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora la stessa venga ritenuta congrua e vantaggiosa dalla AdSP. In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel giorno stabilito dalla AdSP, con un preavviso di almeno dieci giorni. È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della AdSP. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico in sede di gara interpellato, ai sensi dell'art. 124, c. 2 del Codice.

#### **18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla AdSP:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;



- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **19. ALTRE INFORMAZIONI**

### **19.1. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18 CODICE)**

Ai sensi dell'art 18 comma 10 e del richiamato allegato I.4 del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto è calcolato in proporzione al valore dello stesso.

Resta inteso che, come specificato nella Circolare della Agenzia delle Entrate<sup>1</sup> n. 22/E del 28 luglio 2023, l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto andrà scomputata dal succitato calcolo.

Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione

<sup>1</sup><https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>



con procedure telematiche. Pertanto, all'imposta di bollo così come sopra determinata andranno sommati gli altri tributi dovuti per la registrazione nella nuova misura stabilita dal Codice.

## 19.2. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, dell'allegato II.14 del Codice non spetta alcuna anticipazione sul valore del contratto.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, previa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento e subordinatamente all'acquisizione di tutta la documentazione prevista, ivi comprese le copie dei formulari di conferimento a discarica, la comunicazione di rimessa in pristino stato ed il documento di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione di penali.

La AdSP è soggetta alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e smi, - fatturazione elettronica.

L'Operatore Economico dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: ZXUGCC.

Le fatture dovranno essere così intestate:

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, P.I.V.A. 00141450924, sede legale Molo Dogana, 09123 - Cagliari (CA).

Le fatture dovranno contenere il chiaro riferimento alla presente procedura e indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) l'oggetto del contratto, il numero d'ordine di riferimento che sarà comunicato in seguito all'aggiudicazione.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente alla AdSP.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi esattoriali pendenti.



### 19.3. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'operatore economico dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 102, lettera b) del Codice, indicando nell'offerta, ai sensi del comma 2 del succitato art. 102, le modalità attraverso le quali, in caso di aggiudicazione, intende adempiere ai suddetti impegni,

### 19.4. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare:

- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La suddetta garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la AdSP per l'eventuale indebito arricchimento e potrà essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la AdSP.
- **polizza assicurativa RC**, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata della fornitura. **Tra i soggetti terzi dovrà obbligatoriamente considerarsi anche la AdSP.**

L'Appaltatore è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione dell'appalto, esonerando pertanto la AdSP da qualsiasi responsabilità connessa.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della AdSP, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non deve essere inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

### 20. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della AdSP a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, in caso di mancato rispetto dei termini indicati al punto



3.1 per cause imputabili all'affidatario, verrà applicata, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali determinate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla AdSP a causa dei ritardi.

Ogni grave inadempimento sarà contestato all'appaltatore a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; allo scadere di tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il RUP procederà all'applicazione della penale. L'importo della penale applicata sarà trattenuto, a scelta della AdSP, sul pagamento oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Inoltre, gli importi delle penali potranno essere addebitati su eventuali ulteriori crediti dell'appaltatore dipendenti da altri contratti.

## **21. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024 - 2026 – ([https://www.adspmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2022/12/piao\\_2023\\_2025\\_sottosez\\_rc\\_t\\_all\\_b\\_codice\\_comportamento.pdf](https://www.adspmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2022/12/piao_2023_2025_sottosez_rc_t_all_b_codice_comportamento.pdf)).

## **22. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

## **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Sardegna.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in



materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

## **Il RUP**

Ing. Alessandro Boggio

## **Il Segretario Generale**

Avv. Natale Ditel

## **Il Responsabile dell’Ufficio Appalti**

Dott.ssa Antonella Pillitu